



Regolamento per la concessione del Patrocinio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
(Approvato nella seduta del Consiglio Generale del 06/05/2021)



Regolamento per la concessione del Patrocinio

Sommario

Articolo 1 – Definizione delle attività meritevoli di patrocinio	3
Articolo 2 – Finalità del patrocinio.....	3
Articolo 3 - Soggetti ammissibili	3
Articolo 4 - Aree di intervento oggetto di patrocinio	3
Articolo 5 – Iter di procedura della richiesta di patrocinio	4
Articolo 6 – Criteri di assegnazione del patrocinio	4
Articolo 7 – Modalità di attuazione e pubblicità del patrocinio.....	4
Articolo 8 – Modalità di rendicontazione.....	4

Articolo 1 – Definizione delle attività meritevoli di patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte della Fondazione Banco di Napoli (di seguito Fondazione) verso iniziative di particolare rilievo e valenza culturale, sociale, scientifica, ambientale, sportiva, educativa o funzionale alla visibilità e/o immagine della Fondazione, promosse da soggetti terzi, pubblici e privati, che si sviluppino nel territorio di riferimento della Fondazione e che siano coerenti con le finalità istituzionali di intervento della Fondazione.

Articolo 2 – Finalità del patrocinio

1. La Fondazione assegna patrocini non onerosi o onerosi, come riconoscimenti simbolici o come sostegno alle iniziative di cui all'articolo precedente.

2. Il patrocinio non oneroso consente alla Fondazione di esprimere l'apprezzamento per una iniziativa arricchendo il partenariato istituzionale che la sostiene e consentendo l'uso del logo ufficiale della Fondazione medesima in tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la promozione dell'iniziativa.

3. Il patrocinio oneroso consente alla Fondazione di esprimere l'apprezzamento per una iniziativa arricchendo il partenariato istituzionale che la sostiene, assegnando un contributo economico a sostegno delle spese di realizzazione dell'iniziativa e consentendo l'uso del logo ufficiale della Fondazione medesima in tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la promozione dell'iniziativa.

Articolo 3 - Soggetti ammissibili

1. Il patrocinio può essere concesso dal Consiglio di Amministrazione per manifestazioni, eventi ed iniziative promosse da istituzioni pubbliche, enti del terzo settore, altre organizzazioni non profit, istituzioni religiose, altre associazioni di carattere culturale e soggetti privati profit aventi organizzazione di impresa, in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al contributo previsti dallo Statuto e da altri Regolamenti interni della Fondazione.

Articolo 4 - Aree di intervento oggetto di patrocinio

1. Le iniziative oggetto di patrocinio, così come definite all'art.1, devono coinvolgere interessi e significati di rilevanza territoriale o nazionale, con particolare preferenza alle aree territoriali di intervento della Fondazione e ai propri ambiti istituzionali.

2. Le iniziative possono avere carattere di unicità ovvero di ricorrenza periodica, così connotando il luogo o i luoghi che le ospitano.

3. In particolare, le iniziative dovranno essere coerenti con le attività filantropiche dei settori della Fondazione: Arte e Cultura, Servizi alla persona, Educazione e Sport, Ricerca scientifica e tecnologica, Tutela e difesa dell'Ambiente.

4. Gli interventi oggetto di patrocinio devono essere realizzati e devono generare un positivo impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, sportivo, educativo, economico e sociale delle comunità locali e regionali di riferimento.

Articolo 5 – Iter di procedura della richiesta di patrocinio

1. Ai fini della concessione del patrocinio, gli Enti promotori devono farne richiesta scritta indirizzata al Presidente della Fondazione, entro un termine congruo dalla data di svolgimento dell'iniziativa, per consentire l'attività istruttoria e decisionale in capo alla Fondazione e il recepimento del logo ufficiale nella predisposizione del materiale comunicativo da parte della organizzazione beneficiaria.

2. Il Segretario Generale, verificata la domanda in base ai criteri di cui al presente Regolamento, sottopone l'istanza al Presidente che valuta se procedere per delibera o provvedimento urgente soggetto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Criteri di assegnazione del patrocinio

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina annualmente un budget totale per l'assegnazione di patrocini, nella prima riunione di ciascun anno solare.

2. I patrocini a titolo oneroso non possono superare l'importo unitario di € 5.000,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta.

3. Non può essere concesso più di un patrocinio oneroso alla medesima organizzazione o istituzione promotrice per anno solare.

4. Il patrocinio oneroso è incompatibile con la erogazione, in favore della medesima iniziativa, di altro contributo economico concesso dalla Fondazione, nell'ambito delle proprie ordinarie attività erogative in favore di proposte progettuali selezionate con le apposite procedure.

Articolo 7 – Modalità di attuazione e pubblicità del patrocinio

1. L'Ente che ha ottenuto il patrocinio della Fondazione per la iniziativa proposta, riceve una comunicazione scritta circa le condizioni di utilizzo del logo ufficiale della Fondazione.

2. L'Ente patrocinato ha l'obbligo di farne menzione negli atti e di utilizzare il logo della Fondazione in tutto il materiale di comunicazione concernente l'evento.

Articolo 8 – Modalità di rendicontazione

1. È demandata al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di linee guida di rendicontazione, per le attività per le quali è concesso un patrocinio oneroso.

2. In ogni caso l'Ente che ha ottenuto il patrocinio oneroso della Fondazione è tenuto a rispettare le



Regolamento per la concessione del Patrocinio

indicazioni contenute nelle linee guida ed a rendicontare i costi sostenuti, per l'iniziativa finanziata, entro tre mesi dalla data di esecuzione dell'attività. Superato tale termine, senza che gli adempimenti siano assolti, il contributo viene revocato.